

TORINO - SEDE

Un sentito ringraziamento da parte di tutti i produttori al centro meccanografico ed agli uffici amministrativi il cui aiuto, nel quadro delle nuove basi organizzative si dimostra ogni giorno di più prezioso.

PER TUTTI I VENDITORI

Dal prossimo numero del Notiziario si procederà alla scelta di argomenti e notizie dalle relazioni giornalieri del nostro personale di vendita. Siate quindi assidui e precisi nelle vostre relazioni ed ognuno di voi potrà trovare posto in questa rubrica.

in nome della legge

L'Art. 2043 del Codice Civile

È malcostume diffuso, più di quanto si creda, tra i commercianti di pochi scrupoli quello di consegnare alla richiesta di uno specifico prodotto di marca, altri prodotti di diversa provenienza. I nostri venditori sono ben al corrente di questo abuso; vogliamo però ancora sottolinearlo perché, ove occorra, lo segnalino ai loro clienti.

Il droghiere che alla richiesta specifica di un prodotto Lavazza ne consegna un'altra marca incorre in un reato perseguibile ai fini della legge.

La Giurisprudenza italiana infatti parla chiaro:

« L'esercente che alla richiesta di un determinato prodotto ne consegna altro di diversa provenienza compie, nei riguardi della ditta fabbricante, atto illecito a norma dell'art. 2043 C. C. ».

Come confermano molte sentenze, chi consegna un prodotto per un altro può essere tenuto civilmente responsabile sia di atto illecito in genere sia di concorrenza sleale, e condannato alle rilevanti spese e onorari di causa, al risarcimento dei danni provocati e alla pubblicazione delle sentenze sui giornali.

In sede civile chi consegna un prodotto diverso da quello richiesto è responsabile per il solo fatto obiettivo di averlo consegnato,

anche se in buona fede (la sussistenza di colpa o dolo si presume).

In sede civile l'ammontare di spese e danni è normalmente assai rilevante, sicché risulta assai efficace tal genere di azione repressiva. Vogliamo in questa sede richiamare l'attenzione dei nostri venditori anche su un altro problema molto delicato.

Esiste infatti un articolo del codice penale che dice testualmente:

« Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali col nome, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altre disposizioni di legge, con la reclusione fino a un anno con la multa sino a lire diecimila (la multa è stata ultimamente aumentata).

Tale articolo significa, fra l'altro, che nei silos che noi consegnamo e che portano la dicitura Lavazza non è possibile mettere altro caffè che il nostro, altrimenti il cliente viene ad incorrere nei termini di legge. Sappiamo che purtroppo in qualche caso si verifica questo malcostume ed è necessario che i nostri venditori si facciano parte diligente presso i propri clienti per evitare questi abusi.